



**REGOLAMENTO SUGLI IMPEGNI DI RICERCA E DI DIDATTICA DEI PROFESSORI  
E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO  
INCARDINATI PRESSO L'UNIVERSITA' TELEMATICA  
DEGLI STUDI IUL**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento fornisce il quadro di riferimento dei doveri accademici dei Professori e Ricercatori presso l'Università Telematica degli Studi IUL.

I Professori e Ricercatori hanno il dovere di contribuire alla realizzazione della politica di qualità e del continuo miglioramento dell'offerta formativa e delle attività di ricerca dell'Ateneo.

Sono disciplinati i criteri e le modalità di assolvimento della loro attività di didattica e di ricerca, nel rispetto delle disposizioni relative al loro status giuridico e in linea con gli obiettivi strategici e funzionali di Ateneo.

### Art. 2 - Definizione delle tipologie di attività didattica

Il presente Regolamento definisce le seguenti attività:

- ✓ **l'attività didattica:** attività riservata a Professori e Ricercatori comprende le lezioni, le esercitazioni, le attività laboratoriali, le attività professionalizzanti, i seminari rivolti a classi o gruppi di studenti, che diano luogo a crediti formativi, svolti nell'ambito degli insegnamenti e dei singoli moduli previsti al loro interno, nell'ambito dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, nonché di corsi di specializzazione e di dottorato, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica; rientrano nell'attività didattica le attività che comportino l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- ✓ **l'attività didattica integrativa:** rientra tra i compiti istituzionali dei Professori e Ricercatori e comprende tutte le attività di supporto e affiancamento alle attività sopra riportate, non necessariamente associate all'erogazione di crediti formativi, quali: le esercitazioni extra-curricolari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, la partecipazione alle commissioni di verifica degli esami di profitto;
- ✓ **l'attività di servizio agli studenti:** comprende l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca.

### Art. 3 - Ambito di applicazione

I Professori e Ricercatori dell'Università Telematica degli Studi IUL svolgono attività di didattica, ricerca, studio e aggiornamento scientifico. Assolvono a funzioni preparatorie, di verifica, organizzative e di servizio

agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalla normativa vigente e dalle determinazioni dei competenti organi di Ateneo.

La disciplina è ispirata ai principi di imparzialità, buona amministrazione e sussidiarietà, e tiene conto delle differenti metodologie didattiche e di ricerca adottate dai Professori e Ricercatori a tempo pieno e a tempo definito.

La normativa vigente consente ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori di optare tra un regime a tempo pieno ed uno a tempo definito. La scelta compiuta è vincolante per un anno accademico. Il termine per richiedere la modifica del regime è fissato al 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dall'avvio dell'anno accademico successivo. La mancata richiesta di tale modifica comporta l'adesione tacita al regime in vigore.

## **CAPO II - COMPITI DIDATTICI**

### **Art. 4 - Doveri didattici dei Professori**

In conformità alla L. 240/2010, per ciascun anno accademico, i Professori di I e di II fascia sono tenuti a prestare attività didattica e di servizio in regime di tempo pieno per un numero minimo di ore pari a 350, che si riducono a 250 qualora svolte in regime di tempo definito.

La violazione dei minimi orari non espone i Professori a responsabilità qualora presso l'Università risultino integralmente coperti gli incarichi di insegnamento nel settore scientifico-disciplinare di competenza del Professore, o nel caso in cui siffatta violazione sia sorretta dalla necessità di affidare gli insegnamenti ai Ricercatori al fine di soddisfare i requisiti quantitativi di docenza per la sostenibilità dei corsi di studio. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, dovranno essere approvate dai competenti organi.

### **Art. 5 - Doveri didattici dei Ricercatori**

In conformità alla Legge 240/2010 i Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito, secondo le determinazioni assunte dalla struttura di appartenenza in relazione ai corsi di studio.

### **Art. 6 - Incarichi retribuiti**

La concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti interni ed esterni all'Ateneo è in ogni caso subordinata all'assolvimento dell'impegno orario di cui al presente Regolamento. Si rimanda al relativo Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e dei Ricercatori.

#### **Art. 7 - Mancato assolvimento del carico didattico**

Il mancato assolvimento degli impegni definiti nel presente Regolamento potrà costituire per il Professore e/o Ricercatore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli incentivi previsti e/o degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore.

#### **Art. 8 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica**

Ciascun Professore e Ricercatore è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici, garantendo la propria presenza presso la sede di Ateneo ovvero presso una delle sedi distaccate alle sedute delle Commissioni di esame di profitto e di tesi finali, nel corso dell'intero anno accademico.

Ciascun docente è tenuto a:

- redigere e rendere disponibile il programma di insegnamento in base alle scadenze deliberate annualmente dall'Ateneo in ottemperanza della normativa vigente;
- comunicare l'orario di ricevimento annuale degli studenti;
- garantire l'effettiva reperibilità all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo.

In linea generale il docente non può mutare gli orari fissati per gli incontri con gli studenti in sincrono, per gli esami e per il ricevimento degli studenti. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche di cui sopra sono tenuti a comunicarlo con congruo preavviso alla segreteria didattica, nel caso degli esami, e agli studenti, nel caso di modifiche sugli orari delle lezioni.

Ogni variazione rispetto ai calendari relativi alle attività didattiche deve essere portata tempestivamente a conoscenza di tutti gli interessati e degli uffici con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

#### **Art. 9 - Tenuta e aggiornamento del registro dell'attività didattica e dei compiti organizzativi**

Fatti salvi gli obblighi di legge, e dei diversi regolamenti di Ateneo, i Professori e Ricercatori responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative, hanno l'obbligo di tenere il registro in cui deve essere riportata tutta l'attività didattica svolta come compito istituzionale (lezioni, esercitazioni, seminari, orientamento e tutorato).

All'inizio di ogni anno accademico i competenti uffici invieranno apposita comunicazione relativa alla compilazione del registro delle attività. Nel caso in cui si verificano inadempienze e/o discordanze si può dare avvio a procedimenti disciplinari nei termini di legge.

#### **Art. 10 - Disciplina degli incarichi di insegnamento e degli altri incarichi didattici all'interno dell'Ateneo**

L'affidamento ai Professori di ruolo di I e II fascia o Ricercatori di altro incarico didattico o di insegnamento nei corsi di studio attivati presso l'Ateneo è da intendersi conferito a titolo gratuito all'interno del monte ore

di cui all'art. 3.

#### **Art. 11 - Disciplina delle attività e degli obblighi didattici da parte delle strutture didattiche**

Il Consiglio della Facoltà propone l'attribuzione dei compiti didattici dei Professori e Ricercatori, improntando la programmazione a criteri di equità nella distribuzione del carico didattico comprensivo delle attività didattiche in senso stretto e di quelle integrative, delle attività di organizzazione della Facoltà, di orientamento e di tutorato. L'attribuzione delle attività didattiche viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

Prima dell'inizio dell'anno accademico gli organi di governo approvano il calendario didattico, comprendente le attività didattiche divise in semestri e le sessioni di esami di profitto e di discussioni delle tesi di laurea.

Il calendario didattico annuale di cui al comma precedente è reso pubblico, pertanto ogni variazione intervenuta rispetto al calendario in oggetto è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

### **CAPO III - METODOLOGIA DIDATTICA DELL'E-LEARNING**

#### **Articolazione del materiale didattico – tipologia di materiale, progettazione, certificazione**

#### **Art. 12 - Organizzazione della didattica e calendario delle attività**

Le schede di insegnamento vengono pubblicate sul sito istituzionale e all'interno dell'ambiente di formazione dell'Ateneo, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche. L'ambiente di formazione contiene anche il calendario di attività di ciascun Corso di Studio, affinché gli studenti possano pianificare le loro attività *online* nel rispetto delle disposizioni normative e di Ateneo vigenti.

L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, in linea con quanto previsto nel Calendario didattico annuale di cui all'Art. 12.

L'impegno orario di didattica è corrispondente a 6 ore per ciascun credito formativo suddivise in attività didattica erogativa (DE) ed attività didattica interattiva (DI).

La modalità didattica *e-learning*, meglio descritta nel documento "Linee guida sulla Didattica di Ateneo", si realizza attraverso l'impegno del docente così ripartito:

- ✓ attività asincrone (videolezioni, forum, e-tivity, esercizi collaborativi e verifiche in itinere);
- ✓ attività sincrone (lezioni in sincrono, webinar, seminari disciplinari o multidisciplinari).

I docenti, nella loro autonomia di insegnamento, devono:

- indicare il programma di insegnamento e progettare l'intero percorso didattico dell'insegnamento, attraverso la redazione del syllabus – scheda di insegnamento, comprensiva di indicazioni sulla modalità di valutazione finale;
- stabilire il calendario delle attività didattiche, la tempistica e ogni altro aspetto inerente la didattica

*online*;

- progettare il materiale didattico da pubblicare *online* per gli studenti (videolezioni e unità ipertestuali);
- gestire le attività e le interazioni della didattica asincrona (forum, mail, ecc...) e sincrona (chat, web conference, ecc.);
- progettare e strutturare le e-tivity in modo da tenere conto delle difficoltà e dei limiti tipici di una particolare fase di insegnamento;
- fornire un valido e presente supporto agli studenti sia nelle attività di auto-apprendimento (videolezioni e unità ipertestuali), sia nella attività di apprendimento collaborativo (comunità virtuali di apprendimento);
- fornire un particolare supporto agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), coordinandosi attivamente con l'Ufficio preposto;
- collaborare strettamente con i tutor disciplinari attraverso un dialogo costante sul monitoraggio dell'apprendimento e sulla verifica delle conoscenze da parte degli studenti;
- rispondere tempestivamente ai quesiti posti dagli studenti;
- aggiornare costantemente i contenuti didattici proposti *online*.

#### **Art. 13 - Valutazione della didattica**

I Professori e i Ricercatori sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto ai sensi del presente Regolamento. I Ricercatori a cui sono affidati altri corsi o moduli di insegnamento autocertificano tale attività.

Il periodo per l'assolvimento del compito didattico è corrispondente con l'anno accademico di riferimento. Nel caso di svolgimento di attività didattiche per un periodo inferiore all'anno accademico (per esempio per assunzioni o altre condizioni intercorse in corso d'anno) sono da certificare le attività proporzionalmente affidate e svolte.

#### **Art. 14 - Valutazione della didattica da parte degli studenti**

Al momento della prenotazione dell'esame agli studenti viene automaticamente somministrato sul portale Gomp il questionario di valutazione della didattica, relativo allo specifico insegnamento. I questionari vengono analizzati periodicamente dai Consigli dei CdS e dai Gruppi di Gestione della Qualità, nonché dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti, che elabora nella propria relazione annuale un'analisi dei dati pervenuti. Tale analisi viene inoltrata al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonché agli organi di governo. I risultati dei questionari sono utilizzati per migliorare l'attività didattica e contribuire all'adeguamento continuo della qualità del servizio.

Il giudizio negativo nel questionario di valutazione della didattica potrà costituire per il professore e/o

ricercatore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli incentivi previsti e/o degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore.

#### **CAPO IV - ATTIVITA' DI RICERCA**

##### **Art. 15 - Libertà di ricerca**

L'Università Telematica degli Studi IUL, al fine di assicurare livelli di alta qualità della ricerca, definisce gli impegni di ricerca dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'Ateneo garantisce a tutti i Professori e Ricercatori la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine scientifica, nonché, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ateneo, le condizioni materiali e le dotazioni che ne assicurino la realizzazione.

##### **Art. 16 - Standard minimi di produzione scientifica**

I Professori e i Ricercatori hanno l'obbligo di perseguire qualità e continuità nella ricerca scientifica nel rispetto del Regolamento del Dipartimento a cui appartengono, elaborando un progetto di ricerca annuale o pluriennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

I lavori presentati devono essere in linea con gli standard qualitativi della VQR.

##### **Art. 17 - Monitoraggio e valutazione della ricerca**

I Professori e i Ricercatori sono tenuti a fornire, con le modalità indicate dal Dipartimento, i dati utili al puntuale monitoraggio delle attività di ricerca. L'inserimento di tali dati costituisce l'unica forma di autocertificazione delle attività stesse.

Alla loro conclusione, i progetti di ricerca vengono valutati secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Dipartimento.

#### **CAPO V - VIOLAZIONE DEI DOVERI**

##### **Art. 18 - Sanzioni disciplinari**

I comportamenti o i fatti da parte dei Professori e Ricercatori che possono dare luogo a sanzioni disciplinari sono:

- a) mancanza ai doveri d'ufficio o condotta tale che comunque non costituisce grave insubordinazione o che non ledano la dignità e l'onore del docente e dell'Ateneo;
- b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;

- d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del docente e l'immagine dell'Ateneo;
- e) aver subito condanna penale passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato (esclusi quelli previsti nel capo V titolo 1, libro II del codice penale) ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per il delitto contro la moralità pubblica previsti dagli art. 519,520,521, del codice penale, nonché della legge n° 75 del 20/02/1958 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa o appropriazione indebita;
- f) aver subito condanna passata in giudicato comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura detentiva o di libertà vigilata.

L'infrazione di cui alla lettera a) comporta la censura che è una dichiarazione di biasimo inflitta per iscritto dal Rettore all'interessato udite le giustificazioni di quest'ultimo.

Le infrazioni di cui alle lettere b) e c) possono comportare a seconda della gravità della mancanza:

- la sospensione delle funzioni di docente e dello stipendio fino al massimo di 1 anno;
- la revoca della nomina;
- la risoluzione del contratto se trattasi di ricercatore.

I fatti di cui alle lettere e) e f) comportano la destituzione dal servizio con perdita dello stipendio e delle funzioni, a tempo indeterminato, anche se i delitti ivi previsti abbiano comportato sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La giurisdizione disciplinare in relazione alle ipotesi di cui sopra, nell'ambito dell'attività svolta presso l'Ateneo, spetta al Rettore e al datore di lavoro, previo parere del Collegio di disciplina.

#### **Art. 19 - Collegio di disciplina e procedimento disciplinare**

E' previsto, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 240/2010. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei Professori, dei Ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. La disciplina di dettaglio è rimessa ad apposito Regolamento.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.